



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2011-0000257 del 16/05/2011

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;


VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 che all'art. 2, comma 3, lettera “h”, prevede l'apporto di modifiche all'art 6 del D.lgs 152/2006 ed in particolare aggiunge il comma 17;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTO l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS; le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/I50/07 del 18 settembre 2007 di



definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;


VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Vega Oil SpA in data 21.07.2009, acquisita al prot. DSA-2009-19698 del 22/07/2009 concernente il progetto di perforazione di un pozzo per ricerca di Idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Elsa 2" da realizzarsi nell'area del permesso di ricerca "B.R. 268 RG" ubicata nel Mar Adriatico centrale (zona "B") con margine occidentale del permesso di ricerca adiacente alla linea di costa situata tra Ortona e Franca Villa al Mare.

VISTE le pubblicazioni dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, comparse sui quotidiani "La Repubblica" ed "Il Centro" del 20 luglio 2009, ed il conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione;

VISTA la documentazione presentata dal proponente a corredo dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in data 21.07.2009, ed acquisita al prot. n. DSA-2009-19698 del 22.07.2009;

CONSIDERATO che con nota del 16.09.2009, acquisita al prot. DSA-2009-24674 del 18.09.2009, il Proponente ha comunicato la variazione della denominazione della Società Vega Oil S.p.A. in Petroceltic Italia s.r.l. a seguito dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 25.06.2009;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, numerose osservazioni da parte del pubblico, nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali, che unitamente alle controdeduzioni trasmesse dalla Società in data 31.03.2010, sono state considerate al fine della definizione del procedimento;





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

PRESO ATTO che alla data di emanazione del presente decreto non risulta ancora pervenuto il parere di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

ACQUISITO il parere n. 443 del 16.04.2010 della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO CHE sulla base del citato parere n. 443, dalla documentazione presentata dal Proponente risulta:

- la mancanza di un'accurata e dettagliata analisi sui sedimenti di fondo nell'area di appoggio della piattaforma, con particolare riguardo alla presenza di metalli pesanti di origine sia naturale che artificiale e dei composti inorganici elencati nella Tabella 1, colonna A, allegato n. 5 al Titolo V° della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e di un esauriente quadro di simulazione degli effetti impattanti dovuti alla messa in sospensione degli stessi a seguito delle attività di perforazione, a cominciare dalla posa dei sostegni della piattaforma per un'area avente un raggio minimo di 1 km rispetto al luogo di posizionamento della piattaforma;
- la mancanza di un'accurata analisi degli impatti causati dal rumore prodotto nella fase di perforazione sui mammiferi marini eventualmente presenti, che tenga conto di tutta la bibliografia prodotta a tale riguardo;
- l'assenza di una adeguata descrizione delle tipologie di indagine preventiva così come proposta nella fase di accertamento delle condizioni del luogo (air o water gun) e la previsione degli effetti sui mammiferi marini eventualmente presenti e sulle precauzioni da adottare per ridurre o eliminare impatti negativi sugli animali,
- l'assenza di uno studio sulle possibili manifestazioni del fenomeno della subsidenza a seguito dell'eventuale messa in produzione del pozzo, con elaborati e dati che analizzino la situazione almeno per l'intera area di concessione.



PRESO ATTO che

- a seguito della richiesta del 16.06.2010 è stato trasmesso alla Società Petroceltic Italia S.r.l., con nota DVA-2010-0015581 del 30.09.2010, il summenzionato parere della Commissione Tecnica VIA e VAS;
- la Società Petroceltic Italia S.r.l., presa visione del contenuto del parere richiesto, ha trasmesso, con nota del 30.09.2010, gli approfondimenti tecnici la cui mancata produzione avrebbe impedito l'espressione di un definitivo parere di compatibilità ambientale da parte della Commissione Tecnica VIA e VAS;

CONSIDERATO che successivamente all'acquisizione del parere della Commissione Tecnica VIA e VAS n. 443 del 16.04.2010, e nelle more dell'acquisizione del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è entrato in vigore il D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 che all'art. 2, comma 3, lettera "h", prevede l'apporto di modifiche all'art 6 del D.lgs 152/2006 ed in particolare aggiunge il comma 17 che dispone: *"ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239"*.






*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

CONSIDERATO che

- la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, in coerenza con la normativa sopra detta, ha verificato che l'area del permesso di cui trattasi risulta interferire in maniera integrale con il SIC IT7140106 "Fosso delle Farfalle" (sublitorale chietino) e il SIC IT7140107 "Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro"; nonché con le aree protette: "Riserva naturale di interesse provinciale - Pineta Dannunziana"; "Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena" e "Riserva Naturale Guidata lecceta di Torino di Sangro";
- con nota DVA-2010-0024346 del 13.10.2010 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni dell'art. 10bis della legge n. 241 del 07/08/1990 che prevede che nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;

PRESO ATTO

- che la Società Petroceltic Italia S.p.A., avvalendosi delle disposizioni di cui al summenzionato articolo 10bis, ha presentato con nota del 22.10.2010 le proprie osservazioni lamentando "l'omessa, insufficiente e/o errata valutazione dei profili di qui seguito elencati":
 - inapplicabilità del disposto di cui all'art. 6 comma 17 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. poiché il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo alla perforazione del pozzo esplorativo denominato Elsa 2 ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore del D.lgs 128/2010. Come previsto dall'art. 4, comma 5, dello stesso decreto legislativo, pertanto, esso deve concludersi "ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";
 - titolarità esclusiva del Ministero dello Sviluppo economico alla valutazione dei presupposti per l'applicazione dei divieti di cui all'art. 6 comma 17 al Permesso di ricerca "B.R. 268 RG";
 - lo stesso art. 6 comma 17, del D.lgs 152/2006, così come modificato del D.lgs 128/2010, esclude espressamente dall'ambito di applicabilità della nuova disciplina, i titoli abilitativi rilasciati anteriormente al 26.08 2010,



data di entrata in vigore del decreto legislativo 128/2010, per cui le restrizioni dell'attività mineraria da ultimo introdotte non possono in alcun modo incidere sulle attività da eseguirsi nell'ambito del titolo abilitativo di cui trattasi, in quanto titolo tuttora vigente nella sua interezza e vincolante, quanto al programma lavori ivi previsto, sia per l'Amministrazione che per la Società titolare.

- Con la suddetta comunicazione del 22.10.2010, e per le motivazioni nella stessa rappresentate, la Società instava per un pronunciamento nel merito sull'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, anche alla luce della documentazione trasmessa con nota del 30.09.2010, in esito all'apprensione delle motivazioni del parere interlocutorio della Commissione Tecnica VIA e VAS;

CONSIDERATO che in merito a quanto dalla Società rappresentato:

- non rileva, ai fini della prosecuzione dell'istruttoria di VIA, il fatto che l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale sia stata avviata prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Rientrano infatti nella tipologia di norma a carattere generale le previsioni di cui all'art. 4 comma 5 del D.lgs 128/2010 *"le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento"*. Trattasi invece di norma a carattere speciale l'art. 2, comma 3, lettera "h", dello stesso D.lgs 128/2010 *"le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma"*. E' evidente che il significato della norma risulta essere quello che tali disposizioni debbono essere applicate ai procedimenti in corso;
- pur spettando al Ministero dello Sviluppo economico la titolarità del procedimento autorizzatorio, va rilevato che la procedura di valutazione di impatto ambientale è propedeutica all'autorizzazione e si configura come un endoprocedimento all'interno del procedimento principale. Stante anche la natura ambientale della nuova norma nulla rileva ad un rigetto dell'istanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ciò anche in considerazione della necessità di non aggravare inutilmente il procedimento amministrativo,





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- il titolo abilitativo relativo al permesso di ricerca "B.R. 268 RG", rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, autorizza la sola registrazione di linee sismiche, vincolando l'efficacia del titolo, per quanto riguarda la perforazione del pozzo esplorativo, all'esito della VIA. Ciò comporta quindi, per la Società proponente, ai fini della realizzazione del pozzo, sia una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, sia una nuova autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Risultando quindi parziale il titolo abilitativo rilasciato, relativo al permesso di ricerca "B.R. 268 RG", non risulta applicabile l'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 128/2010 per come invocato dalla Società La Società Petroceltic Italia S.p.A;

CONSIDERATO che il carattere tassativo della norma introdotta dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 che prevede l'apporto di modifiche all'art 6 del D.lgs 152/2006, aggiungendo in particolare il comma 17, non consente l'accoglimento delle summenzionate osservazioni;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Il rigetto della compatibilità ambientale del progetto di perforazione di un pozzo di ricerca denominato "Pozzo Elsa 2", ubicato nel permesso di ricerca idrocarburi "B.R. 268 RG" presentato dalla Società Petroceltic Italia s.r.l. con sede legale in Via Paola n. 24 int. 7 - 00186 Roma.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Petroceltic Italia S.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Provincia di Chieti, nonché alla Regione Abruzzo, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.



Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Società Petroceltic Italia S.r.l., provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI





Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2010 - 0012291 del 12/05/2010



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

I.prot CTVA - 2010 - 0001348 del 12/05/2010

All'On. Sig. Ministro
per il tramite del
Sig. Capo Di Gabinetto
SEDE

Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
SEDE

Pratica N.

Ref. Mittente:

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 06.5722 3063 - fax 06.5722 3062 - e-mail: ctva@minambiente.it

**OGGETTO: Istruttoria VIA: Permesso di ricerca "B.R268.RG" - Pozzo
per ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato
"Elsa 2". Proponente: Vega Oil S.p.A.. Trasmissione parere
n. 443 del 16 aprile 2010.**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera e) del DM n. GAB/DEC/150/2007,
per le successive azioni di competenza, si trasmette copia conforme del parere
relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS nella seduta plenaria del 16 aprile 2010.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
(Avv. Sandro Campilongo)

All.:c.s.



LA TUTELA
Commi.

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale - VIA e VAS

PREMESSA

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Vega Oil SpA in data 21/07/2009 concernente il progetto "Pozzo per ricerca di Idrocarburi liquidi e gassosi denominato Elsa 2" da realizzarsi nel Mar Adriatico centrale (zona "B") con margine occidentale del permesso di ricerca adiacente alla linea di costa situata tra Ortona e Franca Villa al Mare.

VISTO il perfezionamento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Vega Oil SpA in data 09/09/2009.

VISTA la nota del 28 settembre 2009 la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale ha trasmesso alla CTVA la comunicazione dell'esito positivo delle verifiche tecnico amministrative per la procedibilità dell'istanza in oggetto.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS; e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTA la Relazione Istruttoria.

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 20/07/2009 sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Centro";

MINISTERO DELLA TUTELA Ambientale
Commissario
15/09/2009

25. nota del Bed & Breakfast il Grappolo (DSA-2009-0025252 del 24.09.2009);
26. nota del Bed & Breakfast il Colle (DSA-2009-0025253 del 24.09.2009);
27. nota del Bed & Breakfast Dei Transumanti (DSA-2009-0025244 del 24.09.2009);
28. nota di Andrea Iezzi del Comitato Abruzzese del Paesaggio del 16.09.2009 (DSA-2009-0024849 del 21.09.2009);
29. nota di Walter Caporale Capogruppo Regionale verdi-SD del 18.09.2009 (DSA-2009-24833 del 21.09.2009);
30. nota di Maria R. D'Orsogna del 17.09.2009 (DSA-2009-0024679 del 18.09.2009);
31. nota della Dott.ssa Clara Primate del 21.09.2009 (DSA 2009-0025836 del 30.09.2009);
32. nota della Confcommercio di Chieti del 28.09.2009 (DSA-2009-26105 del 02.10.2009).
33. nota del Comune di Torino di Sangro del 16.11.2009 (DSA-2009-0032375 del 01.12.2009);
34. nota del Municipio di Francavilla a Mare del 26.11.2009 (DSA-2009-0032739 del 03.12.2009);
35. nota della Società sportiva Il Crampo (ex DSA-2009-0034852 del 29.12.2009).

Handwritten initials and marks on the right margin, including 'BL'.

CONSIDERATO che, con nota prot. DVA/2010/2454 del 04/02/2010 è stato chiesto al Proponente di effettuare le controdeduzioni alle succitate osservazioni del Pubblico.

VISTE e CONSIDERATE le controdeduzioni effettuate dal Proponente.

VISTE e CONSIDERATE le altre osservazioni non contro dedotte dal Proponente in quanto pervenute in tempi successivi.

RICORDATO che il Gruppo istruttore ha effettuato una riunione con il Proponente in data 11 dicembre 2009.

PRESO ATTO che non risultano ancora espressi:

- il parere di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- il parere di competenza della Regione Abruzzo.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including 'No', 'me', 'vs', and 'A'.

RIGUARDO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

VISTA la normativa generale e statale cui si fa riferimento nello SIA, oltre a quella già citata in premessa, sintetizzata nel seguente elenco:

- La Convenzione dell'ONU sul Diritto del Mare, firmata nel 1982 e ratificata in Italia con Legge n° 2 del 2/12/1994.
- La Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata nel 1976 ed entrata in vigore il 12/2/78, formalizza il quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo. L'Italia ha ratificato la Convenzione in legge n° 30 del 11/1/79.

Handwritten initials on the left margin.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'G', 'R', 'S', 'a', 'U', 'A', 'B'.

m



La Convenzione di Londra del 2 novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978, che può essere considerata il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78).

- La legge Comunitaria 2004 che riporta le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla politica energetica nazionale.
- ex Legge 1089/39, Zone archeologiche marine.
- Legge 41/82, Zone marine di ripopolamento.
- La Legge 979/82, art. 31, Zone marine a parco.
- La Legge 963/1965 e s.m.
- La Legge 394/91, Zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia.
- La Legge n° 662 del 29/09/1980 (Marpol 73).
- Il DPR 1639/1998 e s.m.
- Il Decreto Legislativo 164/2000 in attuazione della Direttiva 98/30/CE sulla liberalizzazione del mercato interno del gas naturale (in attesa del recepimento della direttiva 2003/55/CE).
- La Legge Obiettivo (Legge 443/2001) sulle procedure di valutazione e di approvazione dei progetti di infrastrutture e di insediamenti produttivi e la relativa Delibera CIPE n° 121 del 21 Dicembre 2001.
- La Legge 23 Agosto 2004, n° 239 (Legge Marzano o Energia) che prevede il riordino del settore energetico.
- La Legge n° 9 del 9 Gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del Nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, auto produzione e disposizioni fiscali"; con particolare riguardo alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale. In particolare, al comma 1 del suddetto articolo, è stabilito che "al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto".
- Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n° 626: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
- La Legge 31 Luglio 2002, n° 179 (Disposizioni in materia ambientale) in base alla quale il Proponente ricorda che la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi risulta vietata solo nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

12

6
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- Il Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n° 164, "Attuazione della Direttiva recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma della Legge 17 Maggio 1999, No. 14".
- La Legge 23 Agosto 2004, No. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" ha fornito un ulteriore impulso alla definizione della politica energetica italiana avviando un complessivo rinnovo della gestione del settore dell'energia.
- Il D.Lgs. 03/4/2006, n° 152 - "Norme in materia ambientale".
- Il D.Lgs. 16/01/2008, n° 4 - "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.152, recante norme in materia ambientale".
- Il Disegno di Legge approvato nel giugno 2009 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia; con questa legge, al comma n. 32 vengono definiti i nuovi commi che sostituiscono quelli della legge 23 agosto 2004, n.239.

PRESO ATTO che tutte le attività vengono svolte in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente, le quali, in aggiunta a quelle in precedenza citate sono :

- Il R.D. 32719/42 "Codice della Navigazione".
- Il D.P.R. 328/1952 "Regolazione della Navigazione".
- Il D.P.R. 547/1955 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- Il D.P.R. 303/1956 "Norme generali per l'igiene sul lavoro".
- La Legge 6/1957 "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi".
- Il D.P.R. 128/1959 "Norme di polizia delle miniere e cave".
- La Legge 813/1967 "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 11/01/57 n.6 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi".
- Il D.M. 29/09/1967 "Approvazione del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale".
- Il D.P.R. 886/1979 "Norme di sicurezza off-shore".
- La Legge 662/1980 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2/11/73".
- Il D.P.R. 691/1981 "Smaltimento oli esausti".
- D.C.I. 27/07/1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art: 4 del DPR 10/9/82, n.915".
- La Legge 441/1987 "Albo Nazionale Smaltitori".
- Il D.P.R. 203/1988 "Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/4/87 n. 183".
- Il D.M. 12/7/1990 "Legge guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e al fissazione dei valori minimi di emissione".
- Il DPCM 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

VM



Il D.MARE 277/1991 "Norme in materia di protezione dei lavoratori dal rumore".
Il D.Lgs. 95/1992 "Attuazione delle direttive CEE 75/439 e 87/101, relative alla
eliminazione degli oli usati".

- Il D.M.A. 28/7/1994 "Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare di materiali derivati da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi".
- Il D.M.A. 126/1994 "Attuazione degli artt. 2 e 5 del D.L. 8/7/94 n. 438 recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti".
- D.L. 616/1994 "Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti".
- Il D.Lgs. 162/1995 "Disposizioni in materia di utilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento reflui".
- Il D.Lgs. 113/1996 "Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento reflui".
- Il D.Lgs 624/1996 "Norme di sicurezza industrie estrattive".
- Il D.Lgs. 22/1997 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio".
- Il D.Lgs. 152/1999 "Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento".

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'A', 'L', 'D.P.', and 'BL'.

CONSIDERATO che :

- L'area non ricade in zona marina protetta per il ripopolamento (L. 41/82).
- L'area non costituisce parco marino.
- L'area non è parte di area naturale protetta e non è sottoposta a misure di salvaguardia (L. 394/91).
- L'area non rientra nelle zone archeologiche marine tutelate dalla legge 1089/39.
- L'area non rientra in nessuna zona di tutela biologica (L. 963/65).
- Nell'area non è stata evidenziata la presenza di Posidonia.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'W', 'N', and 'V'.

RIGUARDO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE,

PRESO ATTO che

- L'oggetto della presente istanza presentata dalla Petroceltic VEGA Oil S.p.A., riguarda la perforazione di un pozzo esplorativo denominato "Elsa 2", che si situa nel permesso di ricerca "B.R268.RG". Tale pozzo verrà ubicato nel medio mare Adriatico nel punto avente le seguenti coordinate:

- Longitudine 14° 27' 02",87 Est di Greenwich
- Latitudine 42° 25' 02",55 Nord.

Handwritten notes on the left margin, including 'M' and '11'.

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including 'C', 'W', 'S', 'A', 'Q', 'U', 'P', 'D'.

- La distanza della struttura dalla costa è di circa 7 km (3,8 miglia marine) e in tale punto la profondità dell'acqua risulta essere di circa 33 metri.
- Il fondale è caratterizzato prevalentemente dalla presenza di fango.
- La profondità massima che il Proponente intende raggiungere è di 4.700 metri.
- L'obiettivo esplorativo principale è costituito dai calcari dolomitici della formazione Maiolica, dove è ipotizzabile una mineralizzazione a olio come nel pozzo Elsa 1.

CONSIDERATO che

- Il pozzo verrà perforato utilizzando un impianto di tipo *Jack-up* che consta di una piattaforma mobile con posizionamento al fondo tramite gambe retrattili, una tecnologia applicabile in quanto la profondità dell'acqua è inferiore a 90 metri.
- L'impianto è costituito dalla torre di perforazione o "derrick", da un argano, dalla tavola rotary, da un sistema di vasche e pompe per il fango, dall'attrezzatura di perforazione (aste e scalpelli), dai generatori di elettricità e dai motori. Per la circolazione del fango verrà utilizzato un tubo a cannocchiale di larghe dimensioni, detto "riser", che collega la testa pozzo, posizionata sul fondo del mare, con l'impianto in superficie.
- Le diverse fasi di perforazione, in una sequenza a partire dal fondo mare e successivamente fino al raggiungimento della profondità finale, a circa 4.700 metri, sono complessivamente 6, partendo da uno scalpello da 32" e tubo da 30", fino al minore di 6" e liner da 4"1/2, quest'ultimo negli ultimi 400 metri.
- La cementazione delle colonne verrà effettuata mediante la tecnica della risalita, del cemento posto nell'intercapedine tra foro e colonna al fine di garantire l'isolamento tra le formazioni attraversate e la superficie.
- Il quantitativo di detriti di perforazione (cuttings) è indicato in circa 1.300 tonnellate, in quanto i volumi totali delle previste fasi di perforazione sono pari a circa 570 m³

VALUTATO che :

- Il Proponente ritiene necessario eseguire su un'area di almeno 1 km² le seguenti indagini :
 - un accurato rilevamento della profondità del fondale marino;
 - uno studio sulla natura del fondo marino e dei suoi aspetti morfologici per individuare il tipo di sedimenti presenti;
 - una lito-stratigrafia del fondo marino fino alla profondità di almeno 10m;
 - un rilevamento particolareggiato del fondale mirato a individuare relitti, residui bellici, manufatti, irregolarità del fondale, ostruzioni, massi erratici, rocce affioranti e, comunque, ogni ostacolo che possa interferire con le operazioni di posizionamento dell'impianto o delle operazioni di perforazione;
 - una delimitazione areale e in profondità di eventuali sacche di gas superficiali che rappresentano un pericolo durante la prima fase di perforazione;
 - determinazione della eventuale presenza di Posidonia Oceanica al fine di evitare interferenze con la specie.
- Per questo saranno adottate le seguenti tipologie di rilievo geofisico:



- digitale per la determinazione delle situazioni di eventuale pericolo alla perforazione fino a 1000 metri di profondità dal fondo del mare. Le attrezzature utilizzate saranno una sorgente di energia tipo water gun, un cavo sismico di 600 metri di lunghezza con 48 gruppi di ricevitori;
- analogico, per un accurato dettaglio stratigrafico superficiale (fino a 100-200 m dal fondo mare), con individuazione di eventuali pericoli alla perforazione e per ricostruire la morfologia del fondale; le attrezzature utilizzate saranno la sorgente di energia air gun ed il Side Scan Sonar;
- magnetometrico per l'individuazione di eventuali materiali ferrosi, relitti, cavi, metanodotti presenti nell'area interessata al rilievo.

- Per tali attività è previsto un sopralluogo che avrà una durata di circa 3 giorni.

PRESO ATTO che

- Ai fini della sicurezza riguardo alle eruzioni incontrollate verranno utilizzati i Blow Out Preventers (B.O.P.), che hanno la funzione di prevenire, od ostacolare, la fuoriuscita incontrollata di fluidi (fango e idrocarburi) dal pozzo. Tali apparecchiature sono installate sulla testa-pozzo a fondo mare, dispongono di una serie di saracinesche che si chiudono sulle aste, a pozzo libero o tubato, e sono azionati da dispositivi automatici localizzati sull'impianto di perforazione.

Riguardo ai fanghi di perforazione

PRESO ATTO che

- L'attività di perforazione finalizzata alla sola verifica della eventuale presenza di idrocarburi liquidi e/o gassosi in una "roccia serbatoio" di natura calcarea posta alla profondità prevista di circa 4500 metri di profondità, non prevede il rilascio in mare di alcuna sostanza e che per la perforazione del pozzo verranno utilizzati fanghi a base di acqua alla quale saranno aggiunti additivi di comprovata natura né tossica, né pericolosa.
- In ogni caso, il circuito dei fanghi (fondo pozzo-vibrotaglio-vasche rigenerazione fanghi-pompe-iniezione in pozzo) sarà isolato in qualunque momento da qualsiasi contatto con l'ambiente marino e di conseguenza non è ipotizzabile un rilascio in mare dei fanghi di perforazione.
- I detriti di perforazione saranno separati dal fango per mezzo del vibrotaglio, stoccati temporaneamente a bordo della piattaforma e quindi inviati a terra per il successivo smaltimento.
- La parte dei fanghi di perforazione non riutilizzabile verrà trattata come rifiuto e quindi smaltita a terra in apposita discarica autorizzata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Riguardo alla chiusura mineraria

CONSIDERATO che

- nel caso di mancati indizi di manifestazioni durante la perforazione o a seguito di esito negativo o non economico da parte dei test che saranno eseguiti, il pozzo sarà considerato sterile e si procederà alla sua chiusura mineraria che consiste nel ripristino nel sottosuolo delle condizioni idrauliche precedenti la perforazione e nel ripristino sul fondo del mare delle condizioni morfologiche preesistenti;

IL MARE

fica

la geomorfologia del fondale è costituita da sedimenti terrigeni, di color grigio scuro, ad abbondante frazione organogena con tenori mediamente intorno al 30% di silt e tenori intorno al 60% di argilla, dello spessore di almeno 50 metri; l'origine di questi fanghi è principalmente dovuta ai materiali fini di provenienza padana, il cui contributo volumetrico è assolutamente preminente rispetto a quello di tutti gli altri fiumi che sboccano nel mare Adriatico;

PRESO ATTO che

- il Proponente ha presentato una descrizione delle caratteristiche chimiche e fisiche delle acque, delle caratteristiche meteo climatiche dell'area, dell'eco sistema e delle biocenosi presenti che sono di fondo mobile ed in particolare sono biocenosi dei fanghi terrigeni costieri e sabbie fini.
- Nel SIA viene evidenziato come nell'area marino costiera oggetto di indagine, sia stata segnalata la presenza di specie protette quali Rettili e Mammiferi marini.
- Nel SIA viene sostenuto che, da un punto di vista ecologico, la possibilità di aggregazione delle risorse ittiche associata alle popolazioni invertebrate che incrostano le strutture e che si depositano sul fondo nei pressi della piattaforma sembrerebbero indicare che nel Mare Adriatico le piattaforme per l'estrazione di idrocarburi gassosi aumentano la complessità dell'habitat nei fondali piani ed omogenei del bacino, fornendo un habitat supplementare per la specie che dimorano nei reef. Inoltre, considerando che ogni piattaforma è circondata da una zona di protezione di circa 500 metri di raggio in cui sono interdetti tutti i tipi di pesca, le piattaforme possono rappresentare, a detta del proponente, delle piccole aree protette dove diverse specie di pesci possono avere maggiori occasioni di sopravvivenza.

VALUTATO che

- al fine della stima degli impatti, il Proponente ha esaminato le seguenti componenti ambientali delle quali vengono poi individuati dei parametri descrittivi:
 - atmosfera;
 - ambiente idrico (caratteristiche della colonna d'acqua);
 - suolo e sottosuolo (caratteristiche dei sedimenti del fondo marino);
 - fattori di tipo fisico (clima acustico, vibrazioni ed illuminazione notturna);
 - vegetazione, flora e fauna ed ecosistemi (caratteristiche delle associazioni animali e vegetali della colonna d'acqua e del fondo marino).
- a questi comparti ambientali è stata aggiunta anche la componente antropica nell'ambito degli aspetti socio-economici.

NELLO SPECIFICO, CONSIDERATO che :

Per l'Atmosfera

Le emissioni in atmosfera associate alle fasi di installazione della piattaforma, perforazione e rimozione delle strutture sono essenzialmente riconducibili agli scarichi dei motori dell'impianto di perforazione e dei mezzi navali di supporto. In particolare nel SIA viene affermato che le aree principali di ricaduta siano in mare aperto, circoscritte all'area nell'intorno della piattaforma e, pertanto, lontano da eventuali ricettori e dalla costa. Per quanto riguarda le fasi di perforazione, nonostante l'approccio fortemente cautelativo condotto nelle analisi, i livelli calcolati sulla costa abruzzese risultano ben al di sotto dei valori soglia indicati dalla normativa vigente. In queste fasi, i valori di CO e PTS ottenuti risultano anche confrontabili ai valori di controllo, mentre i risultati per gli NOx risultano poco superiori alle condizioni indisturbate.

Per l'Ambiente idrico

MINISTERO
DELLA SANITÀ
E DELLA
CONSUMI
E SOSTANZE
DURABILI

L'impatto sull'ambiente idrico dovuto alla realizzazione del progetto potrà provenire, anzitutto dalla presenza dei mezzi navali di supporto per il posizionamento, la messa in opera e la rimozione della piattaforma. Durante la fase di posizionamento/rimozione della piattaforma (circa 5 giorni, di cui 3 giorni per il posizionamento e 2 per la rimozione) la permanenza dei mezzi navali sarà distribuita su di un areale esteso ed i mezzi saranno in continuo spostamento. Durante la fase di perforazione opereranno nell'area della piattaforma, due supply-vessel per il trasporto di materiali e rifiuti ed una nave passeggeri (crew boat) per il trasporto del personale.

L'eventualità di possibili perturbazioni locali del regime ondoso e di quello correntometrico dell'area saranno dovute alla struttura della piattaforma, con una interferenza circoscritta all'area nell'intorno della struttura.

Riguardo all'importante fenomeno dell'intorbidimento dovuto anche all'immissione di materiale fine, vi sarà un incremento nella fase di posizionamento dato essenzialmente dal materiale sollevato dal fondo ed immesso nella colonna d'acqua sovrastante durante l'appoggio sul fondo delle gambe di sostegno della piattaforma. Durante la rimozione, il sollevamento della piattaforma potrà provocare, in un ambito molto ristretto intorno al sito di installazione, un trascurabile spostamento di sedimenti e la loro mobilitazione temporanea nella colonna d'acqua.

E' previsto nel progetto che durante le operazioni in piattaforma verrà generata una certa quantità di scarichi civili, sanitari ed alimentari che verranno opportunamente trattati al fine di non alterare le caratteristiche di qualità dell'acqua di mare.

Per quanto riguarda gli scarichi civili, i due contributi maggiori sono riconducibili al personale di bordo operante in piattaforma e a quello sulle navi di appoggio. I reflui civili prodotti in piattaforma durante la fase di perforazione, per un totale di circa 90 giorni, verranno trattati in un impianto di depurazione omologato prima dello scarico in mare in conformità a quanto stabilito dalle Leggi 662/80 e 438/82 che recepiscono le disposizioni delle norme internazionali MARPOL.

Riguardo alla immissione di ioni di metalli pesanti, la presenza di mezzi navali durante la fase di perforazione potrà causare un aumento di concentrazione di piombo in acqua in quanto presente nei carburanti, mentre non è previsto il rilascio di piombo da parte della piattaforma.

Per quanto concerne le variazioni termiche non sono previsti valori di soglia superiori a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06. Gli unici scarichi in acqua sono i reflui civili dopo trattamento, immessi ad una temperatura di 35°C in quantità di circa 5-6 m³/giorno (solo fasi di installazione, perforazione e rimozione).

L'effetto determinato sulla concentrazione degli idrocarburi durante le attività di posizionamento, perforazione e rimozione, sarà quasi esclusivamente dovuto agli scarichi dei motori dei mezzi navali presenti e viene quindi considerato del tutto trascurabile. Tutti i mezzi impiegati nelle operazioni saranno provvisti di opportuni sistemi di tenuta per quanto riguarda possibili sversamenti accidentali quali, ad esempio, perdita delle acque di sentina o di altre tipologie di sostanze oleose e/o inquinanti.

Tutti i drenaggi in fase di prove di produzione (oleosi e non oleosi) verranno raccolti da un apposito sistema di drenaggio tramite due reti di raccolta separate: una dedicata al collettamento dei drenaggi chiusi, l'altra dei drenaggi aperti. Entrambi i collettori convogliano i fluidi raccolti ad un comparto del serbatoio raccolta, periodicamente svuotato per mezzo di bettolina. Tutti gli scarichi non inquinanti verranno scaricati direttamente al sea-sump dove gli eventuali idrocarburi, separati dall'acqua per gravità, si accumulano in superficie. La frazione separata verrà raccolta ed inviata periodicamente tramite una pompa portatile ad una bettolina per opportuno smaltimento a terra.

Per il Suolo e sottosuolo

La struttura della piattaforma potrebbe provocare indirettamente un'influenza sul processo sedimentario con conseguente modificazione della morfologia del fondo su piccole aree nelle

MC

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'P', 'Q', 'S', 'E', 'B', 'L', 'C', 'A', 'B', 'R', 'S', 'A', 'A', 'U', 'P', 'N', 'B'.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including 'M', 'L', 'S', 'B', 'N', 'A', 'B', 'R', 'S', 'A', 'A', 'U', 'P', 'N', 'B'.

immediate vicinanze alle gambe del jack-up. Tali modifiche potranno avvenire nell'intorno delle gambe a sostegno della piattaforma per un'ampiezza pari a circa 5 volte la misura del suo diametro (2,5 m), per cui l'area coinvolta sarà di circa 12,5 m², per un totale di circa 40 m².

Riguardo a possibili effetti di subsidenza causati dall'estrazione di Idrocarburi nella fase di esplorazione è prevista l'estrazione di volumi trascurabili di idrocarburi per la realizzazione delle prove di produzione aventi lo scopo di valutare il giacimento eventualmente scoperto e di conseguenza non sono attesi fenomeni di questo tipo.

In relazione alla possibile contaminazione del fondo ad opera di idrocarburi, il Proponente ricorda che i risultati dei monitoraggi post installazione delle piattaforme, effettuati negli ultimi 10 anni in Adriatico, dimostrano che i quantitativi di idrocarburi nei sedimenti marini sono poco significativi.

Per Flora, Fauna, ecosistemi

Interferenze dovute alla luminosità notturna

Durante la fase di perforazione l'illuminazione si renderà necessaria su tutti i livelli dell'impianto, ma in considerazione dell'elevata distanza dalla costa, gli unici potenziali ricettori presenti nella zona saranno rappresentati dagli animali (pesci, mammiferi marini e avifauna) e dalla vegetazione presente sul fondale nell'intorno della piattaforma. Poiché molte delle attività in progetto si svolgeranno nell'arco delle 24 ore, l'illuminazione notturna sia delle navi che della piattaforma, potrà produrre un disturbo nei confronti degli organismi marini nell'intorno dell'area delle operazioni ed, in particolare, nella parte più superficiale della colonna d'acqua. Tuttavia, poiché la zona illuminata avrà un'estensione limitata e circoscritta all'area delle operazioni, gli effetti prodotti sulla flora e sulla fauna marina, possono essere considerati trascurabili.

Interferenze dovute a rumori e vibrazioni

Complessivamente il rumore sarà riconducibile al traffico di mezzi navali a supporto delle operazioni, a frequenze minori di 500 Hz, alle quali vengono normalmente associati livelli di rumore compresi tra 180 e 190 dB. L'impatto associato alla movimentazione delle navi di supporto non sarà significativo. La perturbazione associata all'attività di perforazione sarà caratterizzata da un rumore medio a bassa frequenza di 96 dB in fase di perforazione, con un incremento di circa 20 dB rispetto al fondo naturale di 76 dB, riferito alla colonna d'acqua nelle vicinanze della piattaforma; nonché da una zona di influenza pari ad un raggio di circa 2,5 km dalla piattaforma.

Nutrienti, Sostanza Organica e materiale fine

L'aumento di sostanza organica e di nutrienti in fase di installazione, perforazione e rimozione, è legato agli scarichi di reflui civili provenienti dalla piattaforma e dai mezzi navali. La perturbazione imputabile alla presenza di nutrienti consiste nella variazione del grado di trofia delle acque. La limitata durata delle operazioni, i ridotti volumi scaricati e la localizzazione in mare aperto della piattaforma rendono trascurabili tale fattore di perturbazione ed i conseguenti effetti sulle popolazioni fitoplanctoniche presenti. Le stesse considerazioni valgono per il materiale particolato contenuto negli stessi scarichi.

Metalli

L'aumento della presenza di Piombo nella colonna d'acqua ed il conseguente possibile bioaccumulo di Piombo è previsto limitatamente alle fasi di installazione, perforazione e rimozione, per effetto della presenza di motori che usano carburanti che lo contengono.

Interferenza con i Mammiferi Marini

MINISTERO
DELLA TUTELA
DELL'AMBIENTE
E DEL TERRITORIO

L'area di intervento risulta interessata da un medio-scarso livello di rischio per il rumore, sia dal punto di vista del numero di avvistamenti, sia da quello delle specie presenti.

Il principale fattore di disturbo sui mammiferi marini è rappresentato dalla generazione di rumore. In generale la reazione degli odontoceti di piccole-medie dimensioni all'azione di disturbo provocata dalla presenza di mezzi navali è principalmente comportamentale e si manifesta con alterazione dei tempi di superficie e allontanamento temporaneo o permanente.

In considerazione dei livelli attesi durante le operazioni previste dal progetto, le interferenze maggiori saranno:

- in fase di posizionamento/rimozione della piattaforma, a causa del rumore prodotto dai mezzi navali, che, comunque al di sotto del limite di rischio di temporanea perdita dell'udito;
- in fase di perforazione, con un rumore medio a bassa frequenza (livello medio di rumore alla frequenza di 240 Hz presente nell'ambiente) di 96 dB, che rappresenta un incremento di circa 20 dB rispetto al fondo naturale di 76 dB (assunto in base a dati bibliografici di campionamenti in mare nei pressi di piattaforme in condizioni analoghe). Tale valore di emissione risulta tuttavia al di sotto del livello di intensità in grado di provocare disturbo/allarmismo.

L'unica conseguenza significativa, legata alle interferenze descritte, potrà essere rappresentata dal temporaneo allontanamento delle specie.

CONSIDERATO che

- L'impatto di tipo socio-economico sarà legato principalmente all'interferenza con le attività di pesca, in particolare per la tecnica a strascico. La presenza fisica della piattaforma, unitamente ai divieti ad esse associati (interdizione alla pesca ed all'ancoraggio che le capitanerie stabiliscono su una fascia di 500 m intorno alla piattaforma) ridurranno di fatto la superficie fruibile dalla pesca professionale.
- Gli impatti sul turismo risultano assenti poiché le operazioni si svolgeranno in un'area lontana dalla fascia costiera e dalle aree di normale fruizione turistica. Pertanto, a detta del Proponente, le operazioni di installazione e di attività di progetto non provocheranno alterazioni dell'ambiente marino avvertibili dalla costa, gli impatti saranno di breve durata, e limitati ad un'area ristretta distante circa 6,5 km dalla costa.

PIU' IN GENERALE, CONSIDERATO, VISTO E VALUTATO che

per quanto riguarda i rischi e le conseguenze derivanti da eventi accidentali:

- sono stati analizzati i principali eventi accidentali di riferimento, valutando nel contempo qualitativamente le conseguenze di un eventuale rilascio di idrocarburi a seguito degli eventi accidentali considerati, e vengono infine riassunte le principali azioni, codificate nel Piano di Emergenza, che saranno messe in atto per la gestione e la risoluzione delle relative emergenze;
- sono state considerate e valutate le conseguenze di una eventuale eruzione incontrollata, anche a causa di un incidente in fase di perforazione;
- sono state richiamate le procedure che prevedono la gestione delle seguenti tipologie di emergenze:
 - controllo eruzioni dalla fase di kick all'eruzione vera e propria;

PROPRIO
DEL MARE
di Verifica
e VAS
Commissione

- fuoco o presenza di miscele esplosive o esplosione;
- condizioni ambientali critiche;
- inquinamento suolo e acque;
- rilascio di gas tossici.

- riguardo alle tecniche utilizzate per il contenimento dei rischi di Blow-Out, viene affermato di poter disporre di una autonomia tecnologica che le Società contrattiste mettono a punto nel corso della loro attività, e che negli ultimi quaranta anni si è avuto un notevole progresso nelle tecnologie e nelle metodologie adottate dalle Società per il contenimento dei rischi di *blow-out* in fase di perforazione.

- sono stati valutati rischi e conseguenze derivanti dalla collisione di navi;

- i rischi in fase di perforazione sono per lo più legati alla possibilità di un'eruzione incontrollata del pozzo, ovvero il rilascio incontrollato di fluidi di strato e per questo motivo durante la perforazione è prevista la contemporanea presenza di almeno due barriere, al fine di contrastare la pressione dei fluidi presenti nelle formazioni attraversate. Tali barriere sono il fluido (fango di perforazione o brine di completamento) e i *Blow-Out Preventers* (BOP).

Riguardo al monitoraggio dei parametri di perforazione

- il monitoraggio dei parametri verrà operato da due sistemi indipendenti, tramite sensori dedicati ed è presidiato 24 ore/giorno; in particolare, mediante continue analisi del fango, verranno rilevati i parametri geologici inerenti le formazioni attraversate e la tipologia dei fluidi presenti nelle stesse in modo da identificare in maniera sicura ed istantanea la presenza di gas in quantità superiori a quelle attese e rilevare eventuali sovrappressioni derivanti da tali fluidi; in tal modo potrà essere regolata la densità del fango.

RIGUARDO ALLE CONTRODEDUZIONI FORNITE DAL PROPONENTE

PRESO ATTO che

Il Proponente ha fornito le controdeduzioni alle osservazioni presentate da 33 soggetti tra pubblico, Enti e Istituzioni, e precisamente :

- Comune di Silvi,
- CEAM - Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana,
- CNA - Confederazione Nazionale Artigianato,
- Unione Comuni Frentani,
- Comune di Lanciano,
- ASD Virtus Frentana,
- Città di Fossacesia (CH),
- Abruzzo Rinnovabile Onlus - Riccardo Mantini,
- Confcommercio Chieti,
- Avv. Fabio De Massis - Dott.ssa Maria Rita D'Orsogna,
- Provincia di Chieti - Enrico Di Giuseppantonio,
- Dott.ssa Clara Primante,
- Ing. Lorenzo Luciano da Hermes Pittelli,
- Ing. Lorenzo Luciano,
- Assoturismo Abruzzo - Daniele Zunica,
- B&B Costaginestre,

- B&B Camanzone, A
- Associazione Musicale "La Chitarra di Massimo",
- Prof. Giorgio Giannini,
- Ing. Danilo D'Orsogna, WWF Abruzzo - Fabio De Massis,
- Comune di Miglianico,
- B&B Il Grappolo,
- B&B Il Colle,
- B&B "dei Transumanti",
- Comitato Abruzzese del Paesaggio - Andrea Iezzi,
- La Sinistra, Verdi-SD Regione Abruzzo - Walter Caporale,
- Dott.ssa Maria Rita D'Orsogna,
- Dott.ssa Clara Primante,
- Comune di Torino di Sangro, Municipio della Città di Francavilla al Mare,
- Soc. Sportiva Dilettantistica "Il Crampo".

MINISTERO F
DELLA TUTELA DEL
Commissione
dell'Impatto A
il Segret

CONSIDERATO che

- o Le risposte fornite alle osservazioni hanno da una parte contribuito a chiarire alcuni aspetti progettuali, dall'altra hanno colmato alcune lacune rilevate nella documentazione presentata.
- o Le che le tematiche affrontate hanno riguardato :
 - le conseguenze negative sulla salute della fauna marina / Inquinamento da fanghi di perforazione
 - le conseguenze negative sulla qualità dei fondali marini
 - le conseguenze negative sulla salute umana
 - il rilascio di sostanze tossiche / Inquinamento dell'aria
 - l'assenza di coinvolgimento delle comunità locali / Carenze procedurali
 - il rischio sull'ambiente marino e costiero minimizzato
 - eventuali danni causati alla costa
 - l'impatto negativo sull'economia del posto (vocazione turistica)
 - la carenza nella valutazione dei rischi
 - lo stravolgimento degli equilibri sociali, ambientali ed economici (qualità della vita)
 - al subsidenza come effetto dovuto alla perforazione del pozzo
 - Terremoti : assenza di valutazione del rischio sismico
 - Il pozzo Elsa 1 già perforato e considerato non produttivo.
- o Le tematiche contenute nelle osservazioni pervenute in tempi successivi cui non è stata fornita una diretta controdeduzione da parte del Proponente sono assimilabili a quelle delle osservazioni pervenute in precedenza.

PRESO ATTO che

- il pozzo esplorativo Elsa 2 sarà perforato in regime di permesso di ricerca al solo scopo di raccogliere dati e informazioni che saranno successivamente analizzate e studiate al fine di

V10

procedere o meno con la richiesta di una Concessione di Coltivazione per lo sfruttamento dell'eventuale scoperta;

- in ogni caso, durante la perforazione del pozzo Elsa 2, sarà impiegato il solamente fango a base acqua (WBM) per tutto l'intervallo di perforazione del pozzo fino alla profondità finale di 4.700 metri e che in nessun caso i fanghi di perforazione potranno entrare in contatto con l'ambiente marino;

- che le pareti del foro verranno rivestite con tubi di acciaio per isolare il pozzo dalle formazioni rocciose circostanti e che tutti i fanghi di perforazione utilizzati saranno comunque trasportati a terra per essere smaltiti in discariche autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che

- durante questa fase la Petroceltic effettuerà un test di produzione che prevede l'estrazione di circa 2000 barili di idrocarburi (315 metri cubi), che saranno pompati in una cisterna e successivamente portati a terra ed utilizzati in accordo con le disposizioni di legge;
- in caso di esito negativo del sondaggio, il pozzo verrà chiuso con tappi di cemento (chiusura mineraria) atti a garantire un completo isolamento dei livelli attraversati, ripristinando così nel sottosuolo le condizioni idrauliche precedenti alla perforazione;
- in caso di risultati valutati positivi, il pozzo verrà temporaneamente sospeso e messo in sicurezza, in attesa di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale che abbia come oggetto l'intero progetto di sviluppo e messa in produzione degli idrocarburi scoperti.

VALUTATO che :

- Non sono stati a sufficienza chiariti i parametri relativi alla presenza di metalli quali vanadio, cromo, nichel e dei composti inorganici elencati nella Tabella n. 1 colonna A, allegato n. 5 al Titolo V° della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e smi, nonché le conseguenze ambientali derivanti da un loro sollevamento nelle diverse fasi di intervento.
- Non è stata esaminata la possibile induzione di subsidenza in conseguenza della eventuale messa in produzione del pozzo.
- Non sono stati adeguatamente valutati gli effetti del rumore generato dalle apparecchiature di perforazione sui cetacei ed altri mammiferi marini che possano venirsi a trovare nell'ambito dell'area di intervento, prendendo in considerazione la bibliografia a riguardo.
- Non sono state adeguatamente descritte le tecniche di rilevamento con la tecnologia air/water gun e gli effetti di tale tipologia di indagine sull'ambiente, in particolare sui mammiferi marini eventualmente presenti nell'area.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ESPRIME

per il Permesso di ricerca idrocarburi B.R 268 RG, Pozzo ELSA 2

parere interlocutorio negativo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "Permesso di ricerca idrocarburi B.R. 268 RG, Pozzo Elsa 2", in ragione della mancanza di :

ROMA
16 aprile 2010
PRESIDENTE
DELMARE
arifica
A e VAS
one
Presidente Claudio De Rose

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Coordinatore Sottocommissione - VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo (Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni



Prof. Gian Mario Baruchello


Dott. Gualtiero Bellomo






Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Ing. Eugenio Bordonali


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
ASSENTE
.....
ASSENTE
.....
ASSENTE
.....

.....

.....

Dott. Gaetano Bordone

Gaetano Bordone

Dott. Andrea Borgia

Andrea Borgia

Prof. Ezio Bussoletti

ASSENTE

Ing. Rita Caroselli

Rita Caroselli

Ing. Antonio Castelgrande

Antonio Castelgrande

Arch. Laura Cobello

ASSENTE

Prof. Ing. Collivignarelli

Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Siro Corezzi

Dott. Maurizio Croce

Maurizio Croce

Prof.ssa Avv. Barbara Santa De Donno

Barbara Santa De Donno

Ing. Chiara Di Mambro

ASSENTE

Avv. Luca Di Raimondo

Luca Di Raimondo

Dott. Cesare Donnhauser

Cesare Donnhauser


MINISTERO DELLA
DELLA TUTELA DEL TERRIT
Commissione Tecnica
dell'Impatto Ambientale
Il Segretario della


Ing. Graziano Falappa
IASRE
VAS


Prof. Giuseppe Franco Ferrari


ASSENTE


Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini


ASSENTE


Prof. Antonio Grimaldi


ASSENTE

Ing. Despoina Karniadaki


ASSENTE

Dott. Andrea Lazzari


ASSENTE

Arch. Sergio Lembo


ASSENTE

Arch. Salvatore Lo Nardo

ASSENTE

Arch. Bortolo Mainardi

ASSENTE

Prof. Mario Manassero

ASSENTE

Avv. Michele Mauceri

ASSENTE

Ing. Arturo Luca Montanelli


ASSENTE

Ing. Santi Muscara

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO E DEL MARE
CANTONE DI CATANIA

La presente copia fotostatica completa
di n° fogli è conforme al
le esemplare è tipof.....

Avv. Rocco Panetta




Arch. Eleni Papaleludi Melis




Ing. Mauro Patti




Dott.ssa Francesca Federica Quercia



Dott. Vincenzo Ruggiero



Dott. Vincenzo Sacco



Avv. Xavier Santiapichi

ASSENTE

Dott. Franco Secchieri



Arch. Francesca Soro



Arch. Giuseppe Venturini

ASSENTE

Ing. Roberto Viviani



La presente copia fotostatica composta
di N° 11 fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li 11 maggio 2010

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il Segretario della Commissione

